COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.12.2003
COM(2003) 837 definitivo

2003/0323 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'accordo tra la Comunità europea e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel settore dei trasporti[1] dispone che dal 1° gennaio 1999 si applichi un regime di ecopunti al traffico dell'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria.

   A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b) fino al 31 dicembre 2003 si applica un sistema di ecopunti simile a quello istituito dall'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea.

2. Il Consiglio europeo di Laeken del 14-15 dicembre 2001 ha chiesto la proroga del regime di ecopunti applicato nella Comunità. Il 20 dicembre 2001 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per l'anno 2004 un sistema di ecopunti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria[2]. Su tale proposta il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo il 25 novembre 2003 nell'ambito della procedura di conciliazione. Sulla base di tale accordo sarà adottato un regolamento che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004.

3. L'accordo in forma di scambio di lettere concluso nel 2002 tra la Comunità europea e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia[3] stabilisce il numero di ecopunti assegnati agli automezzi pesanti dell'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia per il periodo 1999-2003 sulla base del principio del "trattamento non meno favorevole dei veicoli pesanti comunitari".

4. È quindi giunto il momento che la Comunità avvii negoziati con l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia per pervenire a un accordo formale.

5. Dati i tempi molto brevi entro i quali dev'essere applicato l'accordo (a partire dal 1° gennaio 2004), la Commissione invita il Consiglio a pronunciarsi contemporaneamente sulla raccomandazione di negoziato e sulle proposte di decisione del Consiglio riguardanti la firma, l'applicazione provvisoria e la conclusione dell'accordo. Essa trasmette pertanto al Consiglio la raccomandazione e le proposte di decisione in questione.

---

1 GU L 348 del 18.12.1997, pag. 170.
2 COM(2001) 807 def. del 20.12.2001.
3 GU L 75 del 21.3.2003, pag. 34

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[4],

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria.

(2) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, occorre firmare l'accordo siglato il ...

(3) Occorre adottare disposizioni per l'applicazione provvisoria dell'accordo dal 1° gennaio 2004,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria, fatta salva la conclusione dell'accordo medesimo in una data successiva.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L'accordo di cui all'articolo 1 si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2004.

---

4 GU C [...] del [...], pag. [...].

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

2003/0323 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[5],

visto il parere del Parlamento europeo[6],

considerando quanto segue:

(1) L'accordo provvisorio tra la Comunità europea e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel settore dei trasporti[7] prevede un sistema di ecopunti analogo a quello cui sono soggetti gli automezzi pesanti comunitari adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria.

(2) Il 25 novembre 2003 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo su un nuovo sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti comunitari che attraversano l'Austria a partire dal 1° gennaio 2004.

(3) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità europea un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria.

(4) Tale accordo è stato firmato a nome della Comunità in data …

(5) Occorre approvare detto accordo,

---

5 GU C [...] del [...], pag. [...].
6 GU C [...] del [...], pag. [...].
7 GU L 348 del 18.12.1997, pag. 170.

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria

A. Lettera della Comunità europea

Signor...,

Mi pregio di informarLa che, a seguito di negoziati fra la delegazione dell'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la delegazione della Comunità europea a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo tra la Comunità europea e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel settore dei trasporti[8], si è concordato quanto segue.

1. Il regime di punti provvisorio si applica agli automezzi pesanti immatricolati nell'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia con peso totale autorizzato superiore a 7,5 tonnellate, che utilizzano 6, 7 o 8 punti quando transitano dall'Austria carichi o a vuoto.

   I veicoli che utilizzano più di 8 punti non possono transitare dall'Austria.

   Sono esenti dal pagamento di punti i veicoli che avrebbero dovuto pagare fino ad un massimo di 5 punti.

2. Agli automezzi pesanti dell'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria sono assegnati 68 780 punti per il 2004, 65 160 punti per il 2005 e 61 540 punti per il 2006.

3. Le modalità applicative e le procedure di gestione e controllo dei punti sono identiche a quelle del precedente regime di ecopunti e sono indicate nell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico dell'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria, con effetto dal 1° gennaio 1999[9].

   Se necessario, il comitato misto per i trasporti istituito dall'accordo tra la Comunità europea e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel settore dei trasporti[10] adotterà le misure complementari relative alle procedure del regime di punti provvisorio, alla distribuzione dei punti e agli aspetti tecnici dell'applicazione del presente scambio di lettere.

4. Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla notifica di ciascuna parte riguardo al completamento della procedura interna per la conclusione dell'accordo medesimo.

---

8 GU L 348 del 18.12.1997, pag. 170.
9 GU L 75 del 21.3.2003, pag. 34.
10 GU L 348 del 18.12.1997, pag. 169.

Esso si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2004.

L'accordo avrà termine allo scadere del regolamento (CE) n. xxxx/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

A nome della Comunità europea

B. Lettera dell'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Signor...,

In riferimento alla Sua del ..., in cui mi informa di quanto segue:

"Mi pregio di informarLa che, a seguito di negoziati fra la delegazione dell'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la delegazione della Comunità europea a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo tra la Comunità europea e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel settore dei trasporti[11], si è concordato quanto segue.

1. Il regime di punti provvisorio si applica agli automezzi pesanti immatricolati nell'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia con peso totale autorizzato superiore a 7,5 tonnellate, che utilizzano 6, 7 o 8 punti quando transitano dall'Austria carichi o a vuoto.

   I veicoli che utilizzano più di 8 punti non possono transitare dall'Austria.

   Sono esenti dal pagamento di punti i veicoli che avrebbero dovuto pagare fino ad un massimo di 5 punti.

2. Agli automezzi pesanti dell'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria sono assegnati 68 780 punti per il 2004, 65 160 punti per il 2005 e 61 540 punti per il 2006.

3. Le modalità applicative e le procedure di gestione e controllo dei punti sono identiche a quelle del precedente regime di ecopunti e sono indicate nell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico dell'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria, con effetto dal 1° gennaio 1999[12].

---

[11] GU L 348 del 18.12.1997, pag. 170.

[12] GU L 75 del 21.3.2003, pag. 34.

Se necessario, il comitato misto per i trasporti istituito dall'accordo tra la Comunità europea e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel settore dei trasporti adotterà le misure complementari relative alle procedure del regime di punti provvisorio, alla distribuzione dei punti e agli aspetti tecnici dell'applicazione del presente scambio di lettere.

4. Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla notifica di ciascuna parte riguardo al completamento della procedura interna per la conclusione dell'accordo medesimo.

Esso si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2004.

L'accordo avrà termine allo scadere del regolamento (CE) n. xxxx/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.".

Mi pregio di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della lettera.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del governo dell'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia